

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2732 del 05/06/2019
Oggetto	L.R. 7/2004 - CONCESSIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI DEI TORRENTI TIDONE E TIDONCELLO E RII MINORI AD USO COMPETIZIONE MOTOCICLISTICA INTERREGIONALE IN DATA 09/06/2019 CONCESSIONARIO: SOCIETA' MOTOCLUB BOBBIO - codice SISTEB: PC19T0036
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2804 del 05/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque GIUGNO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI DEI TORRENTI TIDONE E TIDONCELLO E RII MINORI AD USO COMPETIZIONE MOTOCICLISTICA INTERREGIONALE IN DATA 09/06/2019

CONCESSIONARIO : SOCIETA' MOTOCLUB BOBBIO - codice SISTEB: PC19T0036

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo

VISTA:

l'istanza assunta al prot. ARPAE n° 66618 del 29/04/2019, dell'Associazione MOTOCLUB BOBBIO con sede in loc. Bobbio, P.zza del Duomo, 2 (CF: 911006550337), nella persona del Presidente signor Boeri Massimo, volta all'ottenimento della concessione per l'occupazione temporanea di tratti di area demaniale dei corsi d'acqua T. Tidone, T. Tidoncello, Rio Ricò e Rio Rolentino ad uso competizione motociclistica;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

VISTE inoltre le note dei Comuni di Pianello (prot. ARPAE n° 87555 in data 3/06/2019) e di Alta Val Tidone (del 3/06/2019, prot. ARPAE n° 88883 in data 5/06/2019) ai quali erano state richieste le verifiche rispetto alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione del bene pubblico, anche in riferimento a quanto previsto nella pianificazione urbanistica comunale e territoriale;

ACQUISITO AGLI ATTI il nulla-osta idraulico favorevole (prot. ARPAE n° 19248 in data 10/04/219) dell'Agenzia di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po - sede di Piacenza, rilasciato con prescrizioni;

DATO ATTO che trattandosi di occupazione temporanea ai sensi dell'art 16 della L.R. n° 7/2004 non si è provveduto ad effettuare la pubblicazione sul BURER;

VERIFICATO CHE la società richiedente MOTOCLUB BOBBIO:

- in data 30/04/2019 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

- in data 3/06/2019 ha versato l'importo di € 127,89 a titolo canone mediante bonifico bancario intestato alla Regione Emilia Romagna - canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio, alla società MOTOCLUB BOBBIO della concessione richiesta;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

a) di rilasciare, per quanto di competenza, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, all'associazione MOTOCLUB BOBBIO con sede legale in Bobbio – P.zza del Duomo, 2 (CF: 00856280334), la concessione temporanea per l'occupazione di aree demaniali dei torrenti Tidone e Tidoncello e rii minori così come individuate nell'autorizzazione idraulica di cui al successivo punto b) per lo svolgimento di competizione motociclistica in data 09/06/2019, nonché per la preparazione dell'area ivi adibita a partire dal 6/06/2019 e per la sistemazione dei luoghi che dovrà essere effettuata nelle giornate immediatamente successive e comunque entro il 16/06/2019;

b) di prescrivere il rispetto delle condizioni impartite dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Piacenza nel Nulla Osta idraulico pervenuto con nota del 27/05/2019 prot. ARPAE n. 83161, di seguito allegato come atto endoprocedimentale;

c) di impartire le seguenti ulteriori condizioni:

1) la concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e regolamenti vigenti; la concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Autorità concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/2004;

2) il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;

3) la revoca della concessione, mentre non creerà nei concessionari nessun diritto, comporterà per i concessionari stessi l'obbligo di rimettere, a loro totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dall'Autorità concedente;

4) il soggetto concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

5) ai sensi della L.R. n.7/2004 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- sub concessione a terzi;

6) il concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività in ambito demaniale. Sono a totale responsabilità, carico e spese del concessionario le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità in relazione dell'attività svolta in ambito demaniale del fiume Trebbia;

7) Alla conclusione della manifestazione sportiva il concessionario dovrà farsi carico di restituire i luoghi puliti e privi di ogni rifiuto, nonché di ogni intervento eventualmente necessario per il ripristino dei luoghi secondo le istruzioni che verranno all'uopo impartire dall'Autorità concedente, dall'Autorità idraulica e dai Comuni di Pianello Val Tidone e Alta Val Tidone.

8) per il rilascio della presente concessione è dovuto il pagamento di **canone** che, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni ed in base alle caratteristiche del tipo di uso richiesto, viene **definito in euro 127,89**, già versato in sede istruttoria come descritto in premessa.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Piacenza per quanto di competenza e ai Comuni di Pianello e Alta Val tidone.

**Firmato digitalmente dalla
Dirigente responsabile
(Dott.ssa Adalgisa Torselli)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.